



FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA
ENTI LOCALI PALERMO
COMPARTO IGIENE AMBIENTALE
VIA MARIO RAPISARDI, 15 - PALERMO
TEL. 091/6262871 FAX . 091/6262871

PALERMO, 06-05-2013

Ai Sigg. Curatori Fallimentari di AMIA s.p.a.

Al Sigg. Direttore del Personale di AMIA s.p.a.

Prot. N° 111

E p.c.

Al Sig. Sindaco di Palermo

Loro Sedi



Oggetto: Servizi domenicali.

Giungono notizie a questa O.S. che, nonostante il chiarimento fornito da tutte le OO.SS. con la nota del 19/04/2013 in ordine di presunto mancato servizio da addebitare ai lavoratori iscritti nel turno domenicale del 14/04/13, si stiano richiedendo i nominativi del personale che figurano nel turno in questione.

Premesso che come si è detto con la nota citata, il contesto di particolare crisi che ha travolto l'Azienda giustifica preoccupazioni e momenti di legittima protesta, occorre a questo punto fare ulteriori precisazioni.

Posto che il turno domenicale non può ritenersi ordinario in quanto l'orario di lavoro è, articolato su sei giornate lavorative con riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, come previsto dal CCNL, art. 21 comma A1, appare logica conseguenza che il turno domenicale non può essere considerato obbligatorio, ma si basa sulla volontarietà del lavoratore che, in caso di mancata presenza, non può essere sanzionato alla stessa stregua di una normale assenza non giustificata, tanto meno può essere individuato quale soggetto responsabile d'interruzione di pubblico servizio.

Nonostante, le attività domenicali siano previste dal vigente contratto di servizio, nulla è ad oggi previsto sottoforma di obbligo per i lavoratori (né da CCNL, né da contrattazione di 2° livello).

Laddove l'Azienda ritenesse indispensabili tali prestazioni (seppur in forma minima) è opportuno che la stessa definisca con le OO.SS. **i servizi minimi essenziali da prestare in giornate domenicali**, individuando turni e quantità di mezzi ed equipaggi necessari per ciascun servizio.

Solo a seguito di tali passaggi e **valutando l'assoluta necessità di tali servizi (tenendo presente la loro onerosità per l'Azienda, sia in termini economici sia in considerazione dell'obbligo del riposo compensativo infrasettimanale)**, sarebbe stato opportuno un provvedimento di precettazione che, con riferimento ai servizi minimi essenziali concordati, sarebbe stato legittimo.

Si ritiene, pertanto, che, in assenza di tali passaggi fondamentali ed in assenza di un formale provvedimento di precettazione, nulla può essere addebitato ai lavoratori che non hanno prestato attività richiesta in turno domenicale, che è di per sé fondata sulla volontarietà.

D'altra parte risulta che mai alcun addebito (formale contestazione) sia stato formalmente elevato a carico di lavoratori che, in passato, sebbene inseriti in turno domenicale si siano assentati (talvolta anche senza fornire adeguate giustificazioni).

Al fine di rasserenare il clima, già teso per i noti fatti che coinvolgono l'Azienda, si resta in attesa di un Vs. riscontro in ordine a quanto oggetto della presente nota, confidando che quanto fin qui esposto sgomberi il campo dalla possibilità di equivoci sul tema del lavoro domenicale.

Per La Segreteria Aziendale

(D.ssa Luisa Milazzo)

(Geom. G. Mansueto)

